

C O M U N E D I M E L I L L I
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

- DELIBERA DI C.C. n. 53/1994
- DELIBERA DI c.c. n. 95/1995
- DELIBERA DI C.C. n. 19/1996
- DELIBERA DI c.c. n. 20/1996 (esenzione passi carrai)
- DELIBERA DI C.C n. 11/1998

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e 28 Dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.lg.

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. ai sensi dell'art. 3 8 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private da servitù, di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale dal sindaco su richiesta dell'interessato.
2. tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA -CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda,, in carta legale, all'amministrazione comunale (art.50, commi 1 e 2).
2. ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. inoltre l'amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilito dal competente ufficio.
5. dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.lgs n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. l'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle arre e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. la concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. è fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o

provinciali che attraversano il centro abitato del Comune,
5. la competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

6. per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. in tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. la domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo .. esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. per il periodo successivo alla data di decadenza la tassa già assolta non sarà restituita.

ART. 9
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. la concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse: la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. in caso revoca l'amministrazione la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 11
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. è pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo-uso di appositi contenitori per rifiuti.
4. qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione e di adattamento del terreno ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione mediante stima, all'ufficio tecnico comunale.

ART. 12

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 13

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

1. le concessioni per occupazioni con chioschi e apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

ART. 14

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ' COMMERCIALI ED ARTIGIANANLI

1. nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio senza preventiva concessione del Comune.
2. le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria il rispetto del verde la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28-03-91 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04-06-93. E' in facoltà dell'autorità comunale competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

C A P O I I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamenti di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizione di legge ed in particolare al D.lgs. 15-11-93 n. 507 e del D.lgs. n. 566 del 28-12-93.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti della comunicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dell'art. 40, comma 3, del D.lgs. 15-11-93, n. 507.

ART. 16

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

in ottemperanza all'art. 42, comma 3, del predetto D.lgs. n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 4 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. n. 42.

ART. 17

TARIFFE

1. le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla giunta comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44,45,47,48 del D.lgs. n. 507/93. le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 75 per cento;
- quarta categoria 70 per cento.

ART. 18

SOGGETTI PASSIVI

ai sensi" dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente

sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

ART. 19
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 20
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. ai sensi dell'art. 42, comma 4, sostituito dal comma 59 punto 4, dell'art. 3 della legge n. 549 del 28-12-95, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore alla cifra contenente decimali.

2. la tassa è commisurata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 4 categorie di cui all'art. 16 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge

3. per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 21
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. ai sensi dell'art. 42, comma 4, sostituito dall'art. 3, comma 59, punto 4, della legge n. 549 del 28/12/95, la tassa è - commisurata alla effettiva superficie occupata; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

3. per le occupazioni realizzate con installazioni d'attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq ;

- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 22

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI
ESENTATI CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 20/2/1996

1. le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo codice della strada (D.L. del 30-04-92 n. 285 e successive modificazioni), del relativo regolamento d'esecuzione ed attuazioni (D.P.R. 16-12-92 n.495 e successive modificazioni).
2. ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. su richiesta dei proprietari di tali accessi del Comune può comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto d'utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri.
2. è ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni mille litri o frazioni di mille litri di altri serbatoi.
4. per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. la tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4. 6. le occupazioni eccedente la superficie di mq 4
6. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione.

ART. 24

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. ai sensi dell'art. 48 comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 25

CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. ai sensi dell'art. 45, comma 1,2 così come sostituiti dall'art. 3, comma 61, legge n. 549 del 28-12-95, la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre i 14 giorni il 20% di riduzione.
4. ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 26

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 27

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni, la tassa è ridotta del 20%;
 - b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20%;
 - c) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto

della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;

- d) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- e) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART. 28

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

ESENZIONE PASSI CARRAI - DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 28/2/1996

1. ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 29

ESENZIONE DELLA TASSA

1. sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 Novembre 1993 n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di Culti e ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubbliche utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiori ad un'ora;

c) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od" effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio che siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

3A- sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro quali promuovono manifestazioni e iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

3B- per la occupazione di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. -

ART. 30

ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni d'aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dal demanio statale.

ART. 31

SANZIONI

1. sovrattasse

-per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs.507/1993.

-Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sovrattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

-per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sovrattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le sovrattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10%.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e sovrattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 32 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. negli anni successivi a quello di rilascio in mancanza di variazione, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.
3. il pagamento della tassa deve -essere effettuata mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
4. per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 33 RIMBORSI

1. i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 34 RUOLI COATTIVI

la riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. n.43 del 28 Gennaio 1988, in un'unica soluzione, si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.